

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 5480-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **OSCAR LUIGI SCÀLFARO**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 21 febbraio 1991 (Stampato n. 2420)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(DE MICHELIS)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

**(GAVA)**

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(VASSALLI)**

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 febbraio 1991*

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla  
Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente  
lo scambio internazionale di informazioni in materia di  
stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989

---

*Presentata alla Presidenza il 22 maggio 1991*

---

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5480 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 2420), che viene allegata.

## ALLEGATO.

La Convenzione in oggetto è stata adottata da: Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Turchia — Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC).

La Convenzione, cui l'Italia ha aderito il 7 novembre 1968, prevede che gli ufficiali dello stato civile di uno degli Stati contraenti, quando formano o trascrivono un atto di matrimonio o di morte, devono darne comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita di ciascuno degli sposi o del defunto, se detto luogo di nascita è situato sul territorio di un altro Stato contraente. La comunicazione deve essere redatta conformemente ai modelli allegati alla Convenzione contenenti i dati essenziali relativi all'autorità che li rilascia, al soggetto e all'evento cui si riferiscono.

Il Protocollo addizionale redatto dalla Commissione, approvato nell'Assemblea generale di Salisburgo del 7 settembre 1988 e firmato a Patrasso il 6 settembre 1989, stabilisce che:

quando per le comunicazioni tra gli uffici dello stato civile siano usati i moduli previsti dalla Convenzione di Istanbul del 1958, detti moduli debbano essere completati con le traduzioni in lingua inglese, spagnola, greca e portoghese:

si possano utilizzare i modelli plurilingue adottati con le Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell'8 settembre 1976, e un modulo appositamente elaborato dalla Commissione.

Il Protocollo addizionale, adottando una modulistica più aggiornata e completa, tende a una progressiva armonizzazione, tra gli Stati membri, della forma e del contenuto degli atti di stato civile, consente di evitarne la traduzione, ne facilita la comprensione e l'eventuale informatizzazione.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.